

STATUTO

RAGGIO DI LUCE GREEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA CAMILLO
CAVOUR 64

Numero REA: PC - 196469

Codice fiscale: 01852930336

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

alle disposizioni del codice civile e alle leggi speciali in tema di società Cooperativa e per quanto da esse non previsto, dalle disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

ART.11) Le spese del presente atto e dipendenti ammontano a Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) e sono a carico della Cooperativa.

Si riporta qui di seguito il testo dello statuto, così come approvato dai comparenti.

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

"RAGGIO DI LUCE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge n.381/91 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.112, con sede nel comune di Piacenza, la Società Cooperativa denominata "RAGGIO DI LUCE GREEN Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali e agenzie, con o senza stabile rappresentanza organica, in tutto il territorio nazionale ed estero.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità prevalente, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 2512, 2513 e 2514 codice civile.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini svantaggiati attraverso la gestione di attività produttive, ai sensi dell'art. 1 lett. b) della legge n.381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.112.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle

	comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa può aderire con delibera del Consiglio di Amministrazione a una o più Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela riconosciute.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge n.142/01 e successive modificazioni il socio di Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini svantaggiati attraverso la gestione di attività produttive, ai sensi dell'art. 1 lett. b) della legge n.381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.112, attraverso l'organizzazione e l'attuazione, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati, delle seguenti attività:	
	1) pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili pubblici e privati;	
	2) facchinaggio, imballaggio e pesatura;	
	3) gestione di magazzini di deposito e custodia merci, servizi di vigilanza a persone o cose;	
	4) attività di segreteria e di receptionist;	
	5) manutenzione del verde e giardinaggio;	
	6) attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;	
	7) gestione per conto terzi di sistemi informatici, di comunicazione, di servizi di call center, customer care, recupero crediti e relative attività di back office;	
	8) realizzazione di banche dati e organizzazione di sistemi informativi, installazione e manutenzione di impianti e sistemi telefonici e di telecomunicazioni;	

	9) realizzazione di siti e portali internet, la realizzazione di sistemi di commercio elettronico, di call center e di comunicazione e/o sicurezza informatica in generale;	
	10) consulenza manageriale su posizionamento e gestione social media (social media manager);	
	11) attività di testing;	
	12) gestione di progetti sociali per persone con disabilità, minori, anziani e soggetti fragili in generale;	
	13) gestione e manutenzione di parcheggi, aree cimiteriali e strade;	
	14) gestione di mense per ristorazione collettiva;	
	15) gestione di canili, allevamenti di animali, apicoltura, acquacoltura, gestione faunistica e attività di ripopolamento;	
	16) produzione e lavorazione agricole in proprio e per conto terzi;	
	17) pulizia di spiagge, di centri turistico - balneari, di palestre, campeggi, case vacanza;	
	18) gestione di aziende agrituristiche, alberghi e ristoranti;	
	19) manutenzione e gestione di campeggi e complessi sportivi per il tempo libero;	
	20) stipulazione ed esecuzione di contratti d'opera, di appalto e subappalto nel settore edile aventi a oggetto la manutenzione e ristrutturazione nonché costruzione di immobili e/o di porzioni di essi sia civili che commerciali o industriali e dei relativi impianti idrici, sanitari elettrici e di riscaldamento;	
	21) stipulazione ed esecuzione di contratti d'opera, di appalto e subappalto per la costruzione e manutenzione di strade, impianti civili, (fogne, acqua ecc.) e movimento terra;	
	22) coltivazione e commercializzazione di piante di ogni tipo e specie,	
	23) lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari;	
	24) valorizzazione, promozione ed eventuale vendita di prodotti tipici agricoli e artigianali locali con partecipazione anche a organizzazioni fieristiche;	
	25) creazione di centri e altre strutture, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al godimento del tempo libero, al turismo sociale, ambientale, giovanile e della terza età;	
	26) attività di sensibilizzazione culturale di animazione sociale, di promozione alla legalità, di collaborazione con le istituzioni e le forze sociali e sindacali, con le organizzazioni giovanili, dello sport e della solidarietà in stretto rapporto con i servizi sociali preposti alla tutela dei soggetti svantaggiati;	
	27) promozione di rapporti convenzionali con Enti per servizi e forniture finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;	
	28) predisposizione ed attuazione di piani individualizzati di intervento che prevedono la collaborazione multidisciplinare	

	tra diverse figure professionali dei servizi pubblici e privati;	
	29) predisposizione ed attuazione di progetti e programmi culturali per la prevenzione di situazioni a rischio di sviluppo di patologie mentali, anche attraverso interventi di sensibilizzazione e promozione della salute mentale nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	30) inserimento sociale di persone appartenenti a categorie protette;	
	31) gestione di centri di informazione e consulenza nelle scuole;	
	32) organizzazione e gestione di progetti di formazione e ricerca scientifica:	
	33) creazione e realizzazione di progetti e di interventi di formazione rivolti agli operatori degli enti pubblici e privati (scuole e istituzioni educative, associazioni, famiglie, professionisti e simili);	
	34) creazione e realizzazione di progetti di ricerca, anche in collaborazione con università, istituti di ricerca e altre istituzioni.	
	35) diffusione delle informazioni, dei risultati degli studi e delle ricerche effettuate, attraverso pubblicazioni, anche di tipo multimediale, corsi, convegni, seminari, e simili;	
	36) creazione di centri e di altre strutture, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al godimento del tempo libero, al turismo sociale, ambientale, giovanile e della terza età;	
	37) realizzazione e gestione di centri di servizi per l'infanzia, per la terza età e per soggetti con disabilità;	
	38) gestione di corsi di formazione professionale e in genere finanziati o in collaborazione con Enti pubblici e privati;	
	39) organizzazione di manifestazioni culturali e sportive;	
	40) raccolta elettronica dati, dati statistici censimenti o rilievi della popolazione, degli animali, agricoli e di tutti i beni ambientali o storici e comunque di interesse pubblico;	
	41) produzione e commercializzazione di software e hardware;	
	42) raccolta, recupero, rigenerazione e smaltimento di materiali high tech;	
	43) gestione di emittenti radiotelevisive e collaborazione connesse;	
	44) gestione di servizi di biblioteche e di musei, anche in relazione alle forniture e/o ordinazioni, per conto degli Enti locali e anche con servizi di informatizzazione;	
	45) organizzazione di convegni, ricevimenti e feste con relativo servizio di accoglienza;	
	46) compravendita di oggetti anche usati quali suppellettili, articoli di arredamento, mobili e antiquariato;	
	47) pubblicazione, stampa e diffusione di riviste con periodicità mensile, periodici con uscite minori di dodici all'anno, opuscoli, libri, depliant turistici e pubblicitari con attivi-	

	tà di impaginazione, fotocomposizione, riproduzione delle immagini;	
	48) taglio e governo dei boschi, manutenzione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private sfruttamento del sottobosco e della relativa commercializzazione dei prodotti, protezione idrogeologica e servizio antincendio, attività connesse;	
	49) servizio civile;	
	50) servizi di progettazione offerta da tecnici abilitati, consulenza e di attività connesse (rilievi, monitoraggi, analisi);	
	51) traduzione di testi nelle e dalle diverse lingue;	
	52) esecuzione in conto di enti pubblici e privati di lavori di manutenzione riguardanti falegnameria, elettricità, idrotermica, muratura in genere, e qualsiasi altro servizio di manutenzione generica e di fornitura e di installazione di impianti di ogni tipo industriale, civile, ospedaliero, preincendio, antincendio;	
	53) manutenzione e gestione di condomini, manutenzione impianti di riscaldamento, fornitura e posa in opera di pavimentazioni stradali e private;	
	54) ogni attività riguardante il patrimonio artistico, librario, cartografico fotografico;	
	55) interventi a favore del turismo della valorizzazione, restauro e recupero delle risorse artistiche e paesaggistiche e contribuire alla loro salvaguardia;	
	56) forniture di materiali di consumo, prodotti informatici e arredi a enti pubblici e privati;	
	57) trattamento delle acque potabili, di quelle reflue, realizzazione, gestione a manutenzione degli impianti di depurazione.	
	Per le sue caratteristiche anche di Cooperativa sociale di tipo "B", la Cooperativa, in aggiunta a quanto esplicitamente elencato in precedenza, potrà inoltre svolgere in proprio, o su commessa di Enti sia pubblici che privati e con qualsivoglia forma contrattuale, qualunque attività industriale, agricola, commerciale, artigianale e di servizio atta a realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati.	
	La Cooperativa, inoltre, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.	
	A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Europea.	
	La Cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in modo saltuario che continuativo, sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati, amministrazioni dello Stato, regioni province e comuni,	

	organismi internazionali e non, con persone ed enti diversi aventi personalità giuridica e non, operando in tutto il territorio nazionale o estero.	
	Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:	
	- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche in cooperative, imprese e consorzi, solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;	
	- dare adesioni e partecipazione a società, enti e organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.58/98 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993);	
	- coordinare le attività previdenziali assistenziali mutualistiche culturali di istruzione e di propaganda Cooperativa;	
	- partecipare anche con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali e in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali e assistenziali dei lavoratori.	
	La Cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. In ogni caso le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Essa potrà, inoltre:	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme integrative e	

	modificative.	
	La Cooperativa è impresa sociale di diritto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.112/2017.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies c.c..	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	TITOLO III: SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere Soci cooperatori i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità di agire e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della Cooperativa; in conformità a quanto disposto dalla Legge, indipendentemente dal tipo contrattuale in concreto convenuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio lavoratore.	
	Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio.	
	È tuttavia formalmente necessario che la delibera di esclusione sia seguita da una separata comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Possono essere ammessi come soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.	
	Essi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro	

	servizio gratuito a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527 comma 3 codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di implementare la loro formazione professionale, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545-bis c.c..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	

	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.13 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art.7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	

	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.8 (Conferimenti dei soci cooperatori) I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00). La quota complessiva di capitale sociale detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art.10 (Obblighi dei soci) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	

	- del capitale sottoscritto; - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, eventualmente fissata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) alla partecipazione alle attività della Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla Cooperativa.	
	Art.11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Qualora non sussistano i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art.13 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art. 5, per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, qualora non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, più di tre assemblee consecutive;	
	f) che abbia una condotta tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa. Per condotta tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa si intende anche l'utilizzo di espressioni denigratorie e/o ingiuriose - anche a mezzo mail, internet e social network - nei confronti di altri soci, amministratori e/o dipendenti della Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (posta elettronica certificata).	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.15 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto alla liquidazione della quota interamente liberata, eventual-	

	mente rivalutata nei termini di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art.16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 2° e 3° comma c.c..	
	Art.17 (Termini di decadenza, limitazioni alla liquidazione della quota, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione della quota in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore della quota per la quale non sarà richiesta la liquidazione nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13 lettere b) e c), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	

	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV: SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Art.18 (Soci finanziatori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.2526, c.c..	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché le quote di partecipazione Cooperativa di cui agli artt.5 e 6 della stessa legge n.59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art.19 (Conferimenti dei soci finanziatori)	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art.25 del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art.20 (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di negare il proprio gradimento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine senza che il Consiglio si sia pronunciato, il socio sarà comunque libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione Cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.	
	Art.21 (Modalità di emissione e diritti amministrativi)	

dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art.2514, c.c. che dovrà essere specificata su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio finanziatore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale può essere riservata la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere tale facoltà nel rispetto dei limiti di legge.

Art.22 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art.21.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera b) dell'art.2514 c.c..

La delibera di emissione di cui all'art.21 comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite

	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci.	
	Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art.23 (Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale) Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione Cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art.22. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e	

tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa nei confronti della Società.

Art.24 (Assemblea speciale dei soci finanziatori)

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.25 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni in possesso dei soci cooperatori, ciascuna di Euro 25,00 (venticinque/00) e comunque, non superiore né inferiore ai limiti previsti dalla legge;

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque/00);

3) alle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque/00), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

4) dalle azioni di partecipazione Cooperativa, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque/00), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.26 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non liquidate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote/azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.26 (Versamento azioni)

	L'importo derivante dalle azioni sottoscritte dai soci cooperatori potrà essere versato a rate, nei tempi e modi da stabilirsi da parte del Consiglio di Amministrazione.	
	Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori e dai soci sovventori potranno essere versate a rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. e precisamente:	
	a. almeno il 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione;	
	b. il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art.27 (Caratteristiche delle azioni dei soci cooperatori)	
	Le azioni sottoscritte e possedute dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.	
	Art.28 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c. segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori e i sindaci ove nominati debbono nelle relazioni di cui agli artt.2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art.2545-quater c.c.;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	d) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) a eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione Cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal pre-	

	sente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero alle riserve e ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art.25.	
	Art.29 (Ristorni)	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque conformemente ai principi di carattere generale.	
	TITOLO VI: ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.30 (Qualificazione e competenze)	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e, ove nominati, ai Sindaci;	
	6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	7) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	8) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto,	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.	
	Art.31 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art.28.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.	
	L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata mediante lettera raccomandata a/r, ovvero a mezzo PEC (posta elettronica certificata), con lettera raccomandata a mano, ovvero mediante fax, e-mail, sms, purché vi sia comprovata ricezione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nella convocazione potrà essere prevista la possibilità di partecipare alle assemblee in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforme che permettano l'identificazione dei partecipanti, la registrazione delle presenze e l'espressione del voto.	
	Art.32 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.	
	Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	
	Art.33 (Assemblea totalitaria)	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e a essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, ove nominato. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.	

	Art.34 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)	
	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.35 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)	
	In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.36 (Norme per il computo dei quorum)	
	Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.	
	Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.	
	Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.	
	Art.37 (Diritto di voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è riconosciuto un massimo di cinque voti. Per i soci finanziatori si applicano le norme del Titolo IV del presente statuto.	
	Art.38 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	

	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore e che non sia Amministratore della società. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art.39 (Presidente e segretario dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art.40 (Procedimento assembleare e modalità di voto)	
	L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.	
	Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile a un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria	

	che straordinaria con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. È ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;	
	b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere e ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al	

	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;	
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.	
	Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	TITOLO VII: ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO	
	Art.41 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono nominare più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.	
	Art.42 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art.2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art.43 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Art.44 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art.45 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo se nominato.	
	Art.46 (Rappresentanza)	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.	

	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure a estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art.47 (Collegio Sindacale)	
	Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art.2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale, quando nominato, esercita le funzioni di controllo contabile previste dal D. Lgs. n 39/2010. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art.48 (Controllo contabile)	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.2543 c.c., la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati con decisione dei soci.	
	TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.49 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.50 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.51 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art.6 Legge 3 aprile 2001 n.142. Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	Art.52 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'art.2514 c.c. la Cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art.53 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge	

29 di 30

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle re-gole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per uso del Registro Imprese ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 7 mar-zo 2005, n. 82 e successive modifiche.

(BOLLO ESENTE)

Roma, li 21 OTTOBRE 2022

Firmato digitalmente: Maria Teresa DALSAASSO -Notaio